

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000. (3002) . . .	2215
PRESIDENTE	2215, 2216
CORBINO, <i>Relatore</i>	2216
GHISLANDI	2216
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948 n. 1425. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2991)	2216
PRESIDENTE	2216, 2217
PETRILLI, <i>Relatore</i>	2217
Votazione segreta (<i>Rinvio</i>):	
VICENTINI	2217
PRESIDENTE	2217

Discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000. (3002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000.

Prego il relatore, onorevole Corbino, di riferire su questo disegno di legge.

CORBINO, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame tende a determinare la data di cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia di vecchio tipo da lire 500 e da lire 1.000 e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da 5 mila e da 10 mila lire che furono emessi nel 1945 e nel 1946.

Come avrete certamente notato, la Banca d'Italia ha provveduto alla emissione di biglietti di nuovo tipo da 500 e da mille lire e di biglietti di nuovo tipo da 5 mila e da 10 mila lire. Si rende, perciò, necessario procedere al ritiro e quindi anche alla cessazione del corso legale dei biglietti di vecchio tipo.

Col presente disegno di legge si determinano inoltre le date minima e massima dentro le quali il Ministro del tesoro può fissare la scadenza della cessazione del corso legale. Queste date sarebbero non anteriormente al

La seduta comincia alle 9,40.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

30 giugno del 1953, né posteriormente al 31 dicembre del 1954, in maniera da porre un lasso di tempo di circa 18 mesi durante il quale i portatori di biglietti dei tipi da sostituire avranno il tempo per farli convertire nei nuovi tipi.

Siamo di fronte, come ben vedete, al riordinamento della circolazione cartacea che è cominciato dai biglietti da 50 e da 100 lire e che si completa con i biglietti da 500, da 1.000, 5 mila e 10 mila lire. Data la natura esclusivamente tecnica del provvedimento, prego la Commissione di confortarlo della sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHISLANDI. Desidero solo esprimere un voto e cioè che i nuovi biglietti di banca siano più pratici di tutti quelli di vario tipo finora stampati.

CORBINO. Desidero assicurare il collega che, effettivamente, si è constatato che i nuovi biglietti, soprattutto quelli da 5 mila e da 10 mila lire, sono troppo grandi.

Bisogna tener presente, però, che la preparazione di un biglietto di banca è una cosa molto complessa. Il *clichè* del biglietto da 5 mila e da 10 mila esisteva già da prima della guerra di liberazione ed è lo stesso *clichè* del biglietto da mille adattato al biglietto da 5 mila e da 10 mila. Era stata fatta una forte scorta di carta corrispondente alle caratteristiche di detto biglietto e, data la spesa ingente che si era sostenuta per la preparazione dei *clichès* e per l'acquisto della carta, è sembrato opportuno di varare il biglietto così come poteva essere fabbricato con tali materie e *clichès*.

Mi risulta, tuttavia, che sono in corso di studio dei nuovi tipi di biglietti che, eventualmente, potranno essere predisposti per sostituire i biglietti attualmente in circolazione quando essi saranno divenuti abbastanza logori.

Quindi posso assicurare l'onorevole Ghislandi che la sua raccomandazione trova già un ambiente predisposto sia presso la Banca d'Italia sia presso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, creati con decreti

del Ministro del tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947, ed i biglietti della Banca di Italia da lire 500 e da lire 1.000 dei vari tipi, attualmente circolanti (fatta eccezione per quelli da lire 500 e da lire 1.000, tipo 1946, di cui ai decreti del Ministro del tesoro 15 marzo 1947) cesseranno di aver corso legale alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione delle banconote di cui al precedente comma fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 30 giugno 1953 e che l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1954.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, le banconote dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Il relatore, onorevole Petrilli, è pregato di riassumere la discussione già svolta nella precedente seduta del 21 novembre 1952.

PETRILLI, *Relatore*. Come la Commissione ricorda, la relazione a questo disegno di legge è stata da me già svolta nella precedente seduta del 21 corrente; il seguito della discussione venne però rinviato perché due punti del disegno di legge non apparivano troppo chiari e si ritenne necessario richiamare su di essi l'attenzione del Governo.

Il primo riguardava il criterio di erogazione delle somme; il secondo punto aveva un significato di politica economico-finanziaria, ossia se esistesse o meno una specie di priorità nella scelta.

Poiché non è qui presente il Sottosegretario di Stato onorevole Gava, riterrei opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Petrilli di prendere contatti diretti con il Sottosegretario di Stato onorevole Gava, allo scopo di definire la questione e di stabilire

il giorno della discussione di questo provvedimento.

PETRILLI, *Relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della votazione segreta.

VICENTINI. Prego l'onorevole Presidente, dovendo parecchi colleghi recarsi al Congresso nazionale della democrazia cristiana, di rinviare ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3002, testé esaminato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.